



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30.07.2026
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica in modalità mista

OGGETTO: Convenzione per la Segreteria comunale convenzionata al fine dalla condivisione dell'ufficio di Segretario comunale: presa d'atto del recesso del Comune di Sonico dalla vigente convenzione e nuova convenzione tra i comuni di Edolo, Bienno e Piancogno.

L'anno **duemilaventisei**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20.30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
Masneri Luca	X	
Albertelli Ivan Ferdinando	X	
Gulberti Paolo	X	
Boninchi Roberto	X	
Peduzzi Angelo	X	
Tonini Michele	X	
Fioletti Carla	X	
Calvi Piergiacomo Mario	X	
Bassi Fausto	X	
Coatti Gloria	X	
Carettoni Francesco	X	
Casatti Siro	X	
Moratti Silvio	X	
Totale	13	

Partecipa all'adunanza il **Segretario comunale Dott. Matteo Ausiliari** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il **Sindaco, Luca Masneri**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al **N. 7** dell'ordine del giorno

COMUNE DI EDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA
PARERE RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I. E DEGLI
ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI COMUNALE

Proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2026

li, 30.07.2026

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE PIANCOGNO, EDOLO E BIENNO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
(X) Favorevole () Contrario in quanto

Il presente si conforma a quanto raccomandato nel parere del
revisore _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Pignanelli Stefania

REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
(X) Favorevole con la riserva sotto esplicitata () Contrario in quanto

L'erogazione del trattamento accessorio del segretario comunale deve rispettare il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che viene determinato solo a seguito della costituzione del fondo e/o della determinazione delle risorse complessive. Qualora tale limite non venga rispettato, anche in considerazione dell'aumento del trattamento accessorio del segretario a seguito del passaggio ad incarico in enti superiori a 10.000 abitanti, il Comune di Edolo comunicherà all'ente capofila la quota massima erogabile.

() Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Conti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30.07.2026

OGGETTO: Convenzione per la Segreteria comunale convenzionata al fine dalla condivisione dell'ufficio di Segretario comunale: presa d'atto del recesso del Comune di Sonico dalla vigente convenzione e nuova convenzione tra i comuni di Edolo, Bienno e Piancogno.

Introduce l'argomento il Sindaco spiegando nel dettaglio il presente argomento all'ordine del giorno, dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465 prevedono, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), la possibilità di stipulare tra loro – anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni – convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- ai sensi delle norme citate, i comuni di Edolo, Bienno e Sonico, tutti in provincia di Brescia (BS), hanno approvato con rispettive proprie deliberazioni consigliari, e poi sottoscritto in data 01/04/2025, apposita convenzione, tutt'ora vigente, al fine della costituzione di un'unica sede di segreteria comunale convenzionata, classificata, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972, in Classe III^a (popolazione tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), sede della quale è titolare il Segretario comunale, Dott. Ausiliari Matteo;

PREMESSO, inoltre, che:

- il Sindaco del Comune di Sonico ha annunciato a tutti i sindaci della vigente convenzione, con propria formale nota in data 24/06/2026, la volontà di recedere unilateralmente dalla convenzione in essere, ai sensi dell'art. 3 della medesima, dalla data dello 01/08/2026, decisione già formalizzata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sonico n. 28 che si è tenuto in data 23/07/2026;
- i Sindaci dei Comuni di Edolo e Bienno hanno espresso formale nulla-osta a tale decisione del Comune di Sonico, di cui ai verbali agli atti dell'Ente in data 17/07/2026;
- i Sindaci dei Comuni di Edolo, Bienno e Piancogno hanno intenzione di stipulare una nuova convenzione al fine dalla condivisione dell'ufficio di Segretario comunale, con decorrenza presunta dalla data dello 01/09/2026, in attesa delle autorizzazioni della Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

CONSIDERATO che l'art. 16 ter del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 2020, sul tema delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale prevede testualmente:

- al comma 11 che *“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”;*
- al comma 12 che *“Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del*

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- al comma 13 che *"I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila";*

PRESO ATTO dei decreti 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021 emanati dal Ministro dell'Interno e riguardanti la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, adottati ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. n. 162 del 2019, che introducono le seguenti novità:

- La classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà avvenire tenendo conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto (al massimo possono partecipare cinque enti) e non più della popolazione del solo ente c.d. capofila, come avveniva in precedenza. Difatti, la nuova disciplina mira ad assicurare che lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale in forma associata, avvenga con modalità che siano tali da garantire il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione. La disposizione citata nell'art. 2 del decreto 21 ottobre 2021, prevede che la nomina del segretario titolare della convenzione deve essere effettuata dal rappresentante dell'Ente con la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, dall'Ente con la maggiore popolazione, e proprio tale Ente assumerà la qualifica di ente capofila della convenzione.
- La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia che lo ha nominato. Si tratta di un principio rilevante, previsto dall'art. 99 comma del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Quindi il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino al momento della nomina del nuovo segretario. Il provvedimento stabilisce altresì che la presa d'atto della convenzione deve essere rigettata in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non risulti più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell'incremento della popolazione complessiva.
- Il decreto inoltre prevede che l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante al segretario titolare di sede convenzionata, è stabilito dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione. L'art. 3 del decreto prescrive che l'ente capofila ha il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall'ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, e ciascun comune partecipante alla convenzione dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico;

CONSIDERATO che, per quanto premesso, a seguito di accordi informali i sindaci dei comuni di Edolo, Bienno e Piancogno, tutti in provincia di Brescia, propongono ai rispetti consigli comunali l'attivazione di una nuova convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale con decorrenza prevista dalla data dello 01/09/2026 ed alle condizioni organizzative previste nell'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti;

DATO ATTO che:

- la proposta di convenzione rispetta la disciplina in materia prevista dalle norme citate;
- la somma degli abitanti al 31/12/2025 dei citati comuni che vogliono convenzionarsi è pari a 12.985 (Comune di Edolo 4.421, Comune di Bienno 3.773 e Comune di Piancogno 4.791), fatto che determinerà la classificazione della nuova sede convenzionata, così come proposta, quale segreteria comunale in Classe II^a ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 (popolazione tra 10.001 e 65.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discenderanno effetti di legge;
- il Comune capo convenzione, ai sensi dell'art. 2 del decreto 21 ottobre 2021 del Ministro dell'Interno poc'anzi citato, sarà obbligatoriamente il Comune di Piancogno;

- trattandosi di fatto di una rimodulazione della precedente convezione tra i comuni di Edolo, Bienno e Sonico, ove il Segretario comunale titolare della convenzione era ed è il Dott. Ausiliari Matteo, rimodulazione che consisterà nella fuoriuscita dall'accordo convenzionale da parte del Comune di Sonico (in fase di recesso) e l'ingresso nel nuovo accordo convenzionale da parte del Comune di Piancogno, il Dott. Ausiliari Matteo diventerà Segretario titolare anche di tale nuova convenzione, ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
- la convenzione decorrerà con previsione dalla data dello 01/09/2026;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

RITENUTA tale proposta rispondente alle esigenze sia organizzative che finanziarie del comune;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n.13 , contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi nei modi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di prendere atto del recesso unilaterale da parte del Comune di Sonico, con decorrenza dalla data dello 01/08/2026 (ultimo giorno di efficacia della convenzione: 31/07/2026), dalla vigente convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale tra i comuni di Edolo, Bienno e Sonico, tutti in Provincia di Brescia (BS), recesso ai sensi dell'art. 3 della medesima convenzione;

2) di approvare, conseguentemente, una nuova convenzione per la condivisione dell'ufficio di Segretario comunale e provinciale tra i comuni di Edolo, Bienno e Piancogno, dando atto che la nuova convenzione sarà quindi così costituita: Comune di Edolo ab. 4.421, Comune di Bienno ab. 3.773 e Comune di Piancogno ab. 4.791, tutti in provincia di Brescia, la cui somma degli abitanti al 31/12/2025 di tali comuni convenzionati è pari a 12.985;

2) di dare atto che:

- la convenzione di segreteria comunale, in considerazione della somma della popolazione degli enti convenzionati, è classificata ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 in Classe II^a (popolazione tra 10.001 e 65.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge;
- il Comune capo convenzione, ai sensi dell'art. 2 del decreto 21 ottobre 2021 del Ministro dell'Interno, sarà il Comune di Piancogno;
- trattandosi di fatto di una rimodulazione della precedente convezione tra i comuni di Edolo, Bienno e Sonico, ove il Segretario comunale titolare della convenzione era ed è il Dott. Ausiliari Matteo, rimodulazione che consisterà nella fuoriuscita dall'accordo convenzionale da parte del Comune di Sonico (in fase di recesso) e l'ingresso nel nuovo accordo convenzionale da parte del Comune di Piancogno, il Dott. Ausiliari Matteo diventerà Segretario titolare anche di tale nuova convenzione, ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;

- la convenzione decorrerà con previsione dalla data dello 01/09/2026 (in attesa delle autorizzazioni della Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), e scadrà in data 31/12/2029, alle condizioni organizzative previste nell'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti;

3) di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere da parte dei sindaci dei comuni convenzionati, disciplinante i rapporti tra le parti;

4) di autorizzare la Giunta comunale ad apportare modifiche all'assetto organizzativo della convenzione in oggetto per sopravvenute esigenze organizzative degli enti convenzionati che richiedano modifiche degli orari di lavoro (art. 7) che riflettano conseguentemente sulla suddivisione dei costi (art. 8) della convenzione proposta stasera in approvazione;

5) di demandare a successiva determinazione del competente responsabile di area l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6) di trasmettere la presente deliberazione, corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'art. 10, comma 2, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, alla Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi nei modi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Luca Masneri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Ausiliari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì _____

L'Istruttore Esecutivo
Clara Parolari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- ☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Ausiliari

Copia per albo.
